



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 31 gennaio 2022.

Oggetto: MISURE E NORME NON PROROGATE per l'anno 2022

La presente per evidenziare a tutti i Clienti che dal gennaio 2022 non sono state prorogate (almeno così si rileva alla data odierna) alcune disposizioni normative di interesse per i datori di lavoro che avevano caratterizzato sino a fine anno scorso la fase emergenziale.

NON PROROGATO TRATTAMENTO DI RICOVERO PER I LAVORATORI FRAGILI CHE NON POSSONO FARE SMART WORKING.

Per i lavoratori fragili in quarantena non è stata prorogata l'equiparazione dell'assenza dal lavoro (qualora l'attività non possa essere effettuata in smart working) al ricovero ospedaliero con relativa indennità. A questi fini i lavoratori fragili sono individuati in quelli con un certificato di rischio derivante da immunodepressione o esiti di patologie oncologiche o relative terapie salvavita, nonché i disabili gravi.

NON PROROGATO TRATTAMENTO DI MALATTIA PER QUARANTENA (in caso di isolamento conseguente a contagio Covid l'assenza è considerata malattia con regole ordinarie nella certificazione medica). L'assenza di qualunque lavoratore del settore privato per quarantena o permanenza domiciliare, dal 1.1.2022 non è più equiparata alla malattia.

NON PROROGATI AMMORTIZZATORI EMERGENZIALI E DIVIETO DI LICENZIAMENTO. Si conferma che ad oggi non si ha notizia della proroga degli ammortizzatori emergenziali che sono terminati il 31.12.2021 (è cessato pertanto anche il conseguente divieto di licenziamento per ragioni oggettive). Salvo novità future, le Aziende che dovessero far ricorso agli ammortizzatori sociali dal 1.1.2022, faranno riferimento agli strumenti ordinari come riformati dalla legge di bilancio 2022, che sono (principalmente):

- CIGO per aziende industriali
- CIGS/Solidarietà per tutte le aziende con oltre 15 dipendenti
- FIS sin dal primo dipendente
- Fondi di Solidarietà sin dal primo dipendente.

RIPRISTINO VALORE ORDINARIO FRANCHIGIA C.D. "PICCOLI BENEFIT". Negli anni 2020 e 2021 il limite di esenzione da contribuzione e imposte delle erogazioni natura era stato elevato in via eccezionale a euro 516,46 annui per ogni lavoratore e considerando la sommatoria di tutti i benefit dell'anno. Dal 1.1.2022 tale misura straordinaria non è stata prorogata; **pertanto, per l'anno 2022 il limite di esenzione è ripristinato in euro 258,23 annui.**

CONCLUSIONE DEROGHE ALL'APPOSIZIONE DELLA CAUSALE AI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO. Sino al 31.12.2021 era possibile derogare alla durata "acausale" (12 mesi) dei contratti a

termine, una sola volta e per una durata della deroga per un massimo di 12 mesi. Tale misura non è stata prorogata; pertanto, dal 1.1.2022 si applica la disciplina ordinaria sui contratti a tempo determinato (d.lgs 81/2015), che prevede l'obbligo di causale per durate complessive superiori a 12 mesi.

Nel restare a disposizione per ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp

RIPRODUZIONE VIETATA